



COMUNE DI POLISTENA

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Approvato con delibera C.C. n. 32 del 29-07-2005

Modifiche: delibera C.C. n. 6 del 09-05-2008

Sommario

Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
Art. 3.....	3
Art. 4.....	4
Art. 5.....	4
Art. 6.....	4
Art. 7.....	5
Art. 8.....	6
Art. 8 bis	7
Art. 9.....	7
Art. 10.....	8
Art. 10 bis	8
Art. 11.....	8
Art. 12.....	9
Art. 13.....	9
Art. 14.....	9



Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Polistena:

- a) riconosce il valore dell'associazionismo sportivo fondato sul principio della solidarietà e della gratuità delle prestazioni finalizzate alla promozione dello sport e del tempo libero nei confronti di tutti i cittadini e delle fasce più deboli e a rischio di emarginazione;
- b) riconosce le Associazioni sportive quale attiva ed autonoma presenza sociale ed operativa e ne riconosce l'importanza culturale;
- c) riconosce la necessità di operare in stretta collaborazione ed in maniera coordinata con le Società Sportive per concorrere a promuovere attività sportive, ricreative e di tempo libero, per favorire la socializzazione e la crescita umana dei cittadini.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale di Polistena istituisce la Consulta Comunale dello Sport e del tempo libero, con deliberazione del C.C. in data 29 Luglio 2005, quale spazio d'incontro e di confronto permanente fra le Associazioni Sportive, ricreative e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale:

- a) favorisce la partecipazione della consulta nel procedimento di formazione del bilancio relativamente ai settori di spesa riguardanti lo sport ed il tempo libero;
- b) fa pervenire ai componenti della Consulta leggi e decreti dello Stato Italiano, direttive e studi della Comunità Europea, progetti, delibere e atti prodotti dagli Enti Regionali, Provinciali e Comunali e ogni altra informazione importante per l'esame e lo studio delle problematiche riguardanti il settore di competenza;
- c) rende pubblici, tramite i propri uffici, iniziative concordate, documenti e quant'altro promosso dalla Consulta;



d) favorisce l'utilizzo da parte della Consulta di spazi sulla stampa edita dall'Amministrazione Comunale;

e) richiede il parere della Consulta sui provvedimenti di indirizzo generale riguardanti lo sport e il tempo libero.

Art. 4

La Consulta dello Sport e del tempo libero ha le seguenti finalità:

a) concorrere alla definizione degli obiettivi e dei programmi sullo sport ed il tempo libero di competenza dell'Amministrazione Comunale;

b) concorrere alla promozione e alla realizzazione di attività sportive pubbliche nel territorio comunale;

c) lo studio e l'approfondimento dei problemi sportivi e del tempo libero, l'esame di situazioni particolari, proponendo iniziative e interventi, verificandone i risultati;

d) favorire e promuovere incontri formativi e di sensibilizzazione sul valore dello sport e del tempo libero, sulla medicina sportiva, sulla prevenzione, rivolti agli atleti, ai soci e a tutti i cittadini.

Art. 5

Gli Organi della Consulta sono:

- l'Assemblea;

- il Presidente;

- l'Esecutivo.

Art. 6

L'Assemblea della Consulta è costituita dagli Assessori di competenza, senza diritto di voto, e dai 2 (due) rappresentanti per ogni Associazione avente finalità sportive e di tempo libero, iscritta



all'Albo Comunale delle Associazioni. Le associazioni che hanno le finalità ed i requisiti predetti, per partecipare alla presente Consulta, dopo l'insediamento, devono fare espressa domanda al Presidente della stessa. La domanda deve essere inserita nell'ordine del giorno della riunione successiva della Consulta per la ratifica da parte dell'Assemblea. La decisione della Consulta deve essere comunicata, per iscritto, all'organizzazione richiedente. In caso di accettazione, la nuova associazione entrerà a far parte della consulta dalla seduta dell'assemblea successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

I rappresentanti possono in qualunque momento essere sostituiti dall'Associazione di appartenenza.

L'Assemblea della Consulta è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta **<<di almeno un terzo (1/3)>>¹** ~~della maggioranza²~~ dei componenti l'Assemblea,
- su richiesta del Sindaco e/o degli Assessori di competenza, ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno 5 giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telegrafico e telefonico con almeno 24 ore di anticipo.

In ogni caso, l'Assemblea deve riferire sui propri lavori all'amministrazione comunale, se richiesta.

Art. 7

Le sedute dell'Assemblea sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

¹ Parole inserite con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008

² Parole eliminate con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008



In seconda convocazione, che può avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida << **qualunque sia il numero dei componenti presenti**>>³ ~~se è presente almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea~~⁴.

Art. 8

L'Assemblea della Consulta ha il compito di:

- a) - esprimere parere, con una relazione illustrativa e motivata, se richiesta, sugli interventi di spesa in materia di sport e tempo libero previsti nel bilancio preventivo e pluriennale;
- b) - favorire la collaborazione e il coordinamento fra iniziative pubbliche, curare: convegni, seminari, corsi di formazione, ricerche e dibattiti, promossi sia direttamente, sia dall'Amministrazione Comunale e/o dalle diverse organizzazioni;
- c) - esaminare e proporre criteri e modalità per la regolamentazione dei rapporti fra Amministrazione Comunale e le associazioni sportive e del tempo libero;
- d) - Proporre ed esaminare progetti di intervento in nuovi ambiti ed in relazione a nuovi bisogni emergenti dagli ambiti di sua competenza;
- ~~e) - Il Presidente dell'Assemblea, il Vicepresidente e l'Esecutivo vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti.~~

~~L'elezione del Presidente e del vice presidente, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta alle prime due votazioni si procede, nelle votazioni successive, al ballottaggio tra i primi due candidati.~~

³ Parole inserite con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008

⁴ Parole eliminate con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008



~~Il Presidente, il Vice presidente e l'Esecutivo durano in carica tre (03) anni; alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una seconda volta. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.~~

~~Non possono essere votati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente l'Esecutivo, gli Amministratori Comunali.~~

~~Tutte le cariche sono onorifiche e senza compenso alcuno.~~⁵

Art. 8 bis⁶

Il Presidente dell'Assemblea, il Vicepresidente e l'Esecutivo vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza dei componenti.

Per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta alle prime due votazioni, si procede, nelle votazioni successive, al ballottaggio tra i primi due candidati.

Il Presidente, il Vice presidente e l'Esecutivo durano in carica tre (03) anni; alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti per una seconda volta. In assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vicepresidente.

Non possono essere votati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente l'Esecutivo, gli Amministratori Comunali.

Tutte le cariche sono onorifiche e senza compenso alcuno.

Art. 9

Il Presidente rappresenta la Consulta presso l'Amministrazione Comunale, convoca l'Assemblea della Consulta, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.

⁵ Comma eliminato con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008

⁶ Articolo inserito con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008



Il Presidente può invitare ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni Consiliari, Consiglieri Comunali, funzionari comunali, esperti e esponenti significativi della comunità locale in relazione a particolari temi da trattare.

Art. 10

L'Esecutivo della Consulta è costituito da n° 5 componenti ed è eletto dall'Assemblea.

L'esecutivo viene eletto con votazione limitata ad un solo nominativo: risulteranno eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti, a parità di voti, verrà eletto il più giovane.

Il Segretario, che dovrà essere scelto dal Presidente tra i componenti l'esecutivo, redigerà i verbali delle sedute e li proporrà in approvazione nella seduta successiva.

L'Esecutivo ordina e detiene i documenti della Consulta e si adopera per il buon funzionamento dei lavori dell'Assemblea.

L'Esecutivo della Consulta, per l'adempimento dei propri compiti, si avvale della strumentazione e del personale messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 10 bis⁷

Il componente dell'Esecutivo che non partecipa per tre (3) volte consecutive alle riunioni dello stesso, senza darne motivate comunicazioni, decade dalla carica. Il componente decaduto sarà sostituito, con le procedure indicate all'art. 10, dall'Assemblea nella sua prima seduta utile.

Art. 11

Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

⁷ Articolo inserito con Delibera di C.C. n. 6 del 9-05-2008



Art. 12

La Consulta è insediata dal Sindaco.

Art. 13

La sede della Consulta è il Palazzo Comunale o altro locale messo a disposizione dal comune. Le riunioni si devono tenere nei locali della sede della Consulta. L' uso di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

La Consulta si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche della Ripartizione Servizi sociali e può chiedere la collaborazione di altre Ripartizioni e servirsi di altri apporti esterni, senza oneri per il Comune.

Art. 14

La Consulta può essere sciolta, con delibera del Consiglio Comunale, nei casi di manifesta inefficienza ed ingovernabilità della stessa.

